



# COMUNE DI PONZA

Provincia di Latina

Piazza Carlo Pisacane, snc - 04027 Ponza (LT) - Tel.: (0771) 80108 -

Fax: (FAX 0771) 820568 - PEC: [ufficiosegreteriaponza@pec.it](mailto:ufficiosegreteriaponza@pec.it)

SETTORE SUAP/DEMANIO MARITTIMO



N. rep.  
Reg. Gen. n.  
*ns. 7390/2022*  
Del 14/06/2022

**OGGETTO:** Licenza suppletiva n. 4 alla Ditta Pesce Flavio -  
Concessione demaniale marittima Pz 080 n.rep.766.

## IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la convenzione in forma associata del servizio della Segreteria Comunale del Comune di Fuggi ai sensi della D.C.C. n.3 del 20.04.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Segretario del Comune di Ponza in virtù del quale e del Decreto Sindacale di nomina;

### Premesso che:

Il Sig. Pesce Flavio nato a Napoli il 09.05.2002 e residente a Ponza in Via Dragonara snc C.F.PSCFLV02E09F839H, è titolare di concessione demaniale marittima Pz 080 rep.n.76 allo scopo di: **"tenere uno specchio acqueo della superficie di mq.150 (25 x 6) allo scopo di ormeggiarvi imbarcazioni da diporto, fascicolo Pz 080"**;

Visto l'avviso pubblico prot.n.5429 del 15/06/2020, con cui il Sig.Pesce Flavio richiedeva l'autorizzazione per l'esecuzione di lavori di attraversamento e collocamento in area demaniale marittima - loc.tà Testata Molo Musco - dietro la Caletta per posa in opera di cavidotti per l'alloggiamento cavo fornitura elettrica, tubazione carico acqua ed installazione di due colonnine asservite alla concessione demaniale Pz 080 adibita ad ormeggio nautica da diporto dal 01.05 al 30.09;

### Preso atto che:

il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenze n. 16/2021 e n. 17/2021, dopo ampia motivazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1. le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid - 19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 - sono in contrasto con il diritto euro unitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art.12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

2. *Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legittimato il provvedimento di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.*
3. *Al fine di evitare il significativo impatto socio – economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali marittime turistico – ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, al quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.;*

Tanto premesso e considerato,

#### **Concede**

alla Ditta Pesce Flavio nato a Napoli il 09.05.2002 e residente a Ponza in Via Dragonara snc C.F.PSCFLV02E09F839H, titolare di concessione demaniale marittima Pz 080 rep.n.76, l'esecuzione di lavori di attraversamento e collocamento in area demaniale marittima – loc.tà Testata Molo Musco – dietro la Caletta per posa in opera di cavidotti per l'alloggiamento cavo fornitura elettrica, tubazione carico acqua ed installazione di due colonnine asservite alla concessione demaniale Pz 080 adibita ad ormeggio nautica da diporto dal 01.05 al 30.09;

Resta inteso che la Ditta concessionaria sarà soggetta agli stessi diritti e obblighi della concessione demaniale marittima pz 080 rep.n. 766 rilasciata dal Comune di Ponza.

- di stabilire che per l'esercizio della presente concessione dovranno essere osservate tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia;

-di inviare la presente determinazione:

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;

- 1) Alla Locale Stazione Carabinieri di Ponza;
- 2) Alla Brigata Guardia di Finanza Ponza;
- 3) Al Comando Polizia Locale di Ponza.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dott. Allocca Raffaele**



**Il Concessionario**

